

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Arcani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis* promossa da:

**MUTUATARIA**

*ATTORE/I*

**Contro**

**BANCA**

*CONVENUTO/I*

La società **MUTUATARIA** ha convenuto in giudizio banca deducendo che la società ebbe a sottoscrivere con la allora *omissis* due contratti di mutuo, il primo in data 10.11.2009 e della durata di 10 anni ed il secondo ventennale, stipulato il 20.4.2010.

Assume parte attrice di avere sottoposto alla società *omissis* esame dei due contratti, onde far verificare la regolarità delle condizioni contrattuali applicate ed in particolare la usurarietà dei tassi.

Con riguardo al primo contratto, ad esito di tali indagini, denuncia la indeterminatezza del tasso d'interesse, per mancata indicazione del Tasso annuo Nominale, nonché la mancata indicazione del tipo di ammortamento prescelto dalla banca. Ne consegue, sostiene, che il tasso contrattuale non può considerarsi ritualmente pattuito e che esso deve essere sostituito con il tasso legale.

Con riguardo al contratto n. *omissis* del 20.4.2010 denuncia ancora la mancanza di chiara indicazione del TAN e la mancata esplicitazione in contratto del TAEG. Anche in questo contratto, poi, non risulta allegato il piano di ammortamento.

Ne consegue, sostiene, la nullità per indeterminatezza della pattuizione del tasso e la sua sostituzione con quello legale.

Per entrambi i contratti, poi, parte attrice ha contestato il superamento della soglia dell'usura.

Ha quindi agito in ripetizione delle somme che assume indebitamente pagate.

Costituitasi in giudizio Banca ha eccepito preliminarmente con riguardo alla domanda di indebito inerente il contratto di mutuo ipotecario del 10 novembre 1999, il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione del fatto che le pretese di indebito oggetto della domanda attorea sono relative ad un rapporto contrattuale estinto in data anteriore alla cessione dell'azienda bancaria in dissesto *omissis* - all'ente ponte costituito ex art.40 dir2014/59 e art.42 d.lgs. 180/2015. Rileva che il difetto di legittimazione passiva di BANCA risulta altresì

*Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Caterina Arcani, n. 91 del 23 gennaio 2019*

confermato dal disposto normativo di cui all'art.47 co.7 d.lgs. 180/2015 che preclude l'azione verso l'ente ponte a coloro che sono titolari di posizioni non cedute alla nuova banca.

Eccepisce altresì la prescrizione della domanda attorea in riferimento a tutte le rate di mutuo pagate anteriori al decennio dalla richiesta stragiudiziale del 20.11.2017 o anteriori alla domanda del 7.2.2018. Nel merito denuncia la carenza di valore probatorio della perizia di parte e la erroneità della ricostruzione contabile in essa contenuta in quanto fondata su metodi concettualmente errati. Contesta anche le affermazioni attoree circa la indeterminatezza del tasso di interesse.

Preliminarmente deve rigettarsi l'istanza attorea di revoca dell'ordinanza in data 21.11.2018, con la quale, senza dar corso alla CTU contabile richiesta da parte attrice, si è fissata udienza di discussione della causa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.

La CTU costituisce uno strumento di ausilio qualora la definizione della causa richieda specifiche cognizioni tecniche, laddove nel caso di specie la infondatezza della domanda attorea emerge alla stregua delle argomentazioni stesse che la sorreggono. Dar corso all'incombente richiesto da parte attrice avrebbe comportato inutile dispendio di tempi ed energie processuali, non potendo i risultati delle operazioni tecniche svolte inficiare la valutazione circa la non correttezza giuridica delle tesi sostenute in citazione, tale valutazione, infatti, precede concettualmente e non è conseguenza degli esiti dell'indagine peritale.

Tanto premesso, è fondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva di Banca relativamente al contratto di mutuo ipotecario del 10 novembre 1999 estinto il 20 aprile 2010. Le pretese attoree sono relative, infatti, ad un rapporto contrattuale estinto in data anteriore alla cessione della azienda bancaria all'ente ponte costituito ex art.42 d.lgs. 180/2015.

Si ricorda che la risoluzione di omissis è disciplinata dal d.lgs. 180/2015, disposizione che recepisce la direttiva 2014/59/UE c.d. BRRD.

Tale direttiva ha inteso predisporre strumenti finalizzati ad armonizzare le discipline dei vari ordinamenti nazionali con riferimento alla gestione della crisi degli enti creditizi e delle società di investimento e prevedere misure dirette al risanamento ovvero alla risoluzione dell'ente, con la creazione di enti ponte, cui trasferire il complesso delle attività aziendali in essere al momento della cessione. Autorità preposta alla gestione della risoluzione è la Banca d'Italia. Il programma di risoluzione elaborato con provvedimento del 21 novembre 2015 della Banca d'Italia prevedeva la risoluzione della omissis, la adozione della struttura dell'Ente ponte con capitale detenuto da Banca d'Italia, con l'obiettivo di assicurare la continuità nella prestazione dei servizi creditizi e finanziari della banca in risoluzione; la costituzione di una società veicolo per la gestione delle attività ai sensi dell'art.45 d.lgs. 180/15, per consentirle di rendersi cessionaria delle sofferenze detenute in capo all'ente – ponte, pure con capitale detenuto da Banca d'Italia. Banca d'Italia in data 22.11.2015, come primo atto per la realizzazione del relativo programma, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda omissis a favore della omissis costituendo quest'ultima come "Ente ponte". Si è realizzata, così, la separazione ed il definitivo distacco tra i fattori del patrimonio, ovvero i rapporti giuridici pendenti attivi e passivi, destinati a mantenere continuità sul mercato, dagli elementi non suscettibili di continuazione. Si tratta di un sistema speciale, in cui la Banca d'Italia elabora un meccanismo di cessione che ha lo scopo di trasferire a omissis solo gli elementi costituenti l'azienda bancaria in essere al momento della risoluzione.

L'art. 47 co.7 d.lgs. 180/2015 recita appunto: “ *Salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare*

*Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Caterina Arcani, n. 91 del 23 gennaio 2019*

*pretese sui diritti, attività o passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario". Il rapporto di cui al contratto di mutuo estinto nel 2010 non è, pertanto, oggetto di cessione e nessuna pretesa rispetto ad esso parte attrice può, pertanto, avanzare nei confronti dell'odierna convenuta.*

Ci si soffermerà pertanto solo sul contratto di mutuo n. *omissis* del 20.4.2010.

E' infondata la denuncia di indeterminatezza del tasso d'interesse pattuito. Il contratto prevede all'art.3 la indicazione dei criteri per la determinazione del tasso d'interesse. L'art.4 stabilisce, poi, la misura del TAEG. Il regolamento contrattuale risulta rispettoso dei criteri per individuare il tasso e le condizioni applicate. Risulta in particolare rispettato il canone della determinabilità del tasso di cui all'art.1346 c.c. Ancora, appare infondata la tesi della non omogeneità tra il tasso concordato e quello applicato. Ed invero, a fronte di una verificata ottemperanza alle prescrizioni di legge quanto ai requisiti per la determinazione dell'oggetto del contratto, una simile divergenza, ove in ipotesi sussistente, non inciderebbe sulla validità del contratto, essendo l'oggetto determinato o determinabile, ma avrebbe al limite un rilievo solo sul piano risarcitorio, previa dimostrazione del danno patito.

E' altresì infondata la censura relativa alla usurarietà del tasso di interesse. Parte attrice denuncia in particolare la usurarietà del tasso di mora, per poi inferire l'usurarietà dell'intero tasso negoziale e quindi la gratuità del mutuo, in applicazione di quanto previsto dall'art.1815 co.2 c.c.

Al riguardo si ritiene di aderire all'orientamento che, pur ritenendo assoggettati anche gli interessi di mora al vaglio dell'usurarietà, distingue nettamente le due categorie di interessi, in primo luogo in ragione della loro diversa funzione. Gli interessi corrispettivi rappresentano per l'appunto il corrispettivo del mutuo, contratto naturalmente oneroso, laddove gli interessi di mora assolvono ad una funzione risarcitoria ed in senso lato sanzionatoria, diretti come sono a dissuadere dall'inadempimento all'obbligazione di restituzione rateale del prestito.

Ne consegue che la eventuale usurarietà degli interessi di non può che rimanere confinata a tale categoria, non apparendo giustificabile che, per il solo fatto che in ipotesi di pattuizione di misura illecita di questi interessi, la sanzione della nullità e non debenza degli interessi si ripercuota su quelli corrispettivi.

Peraltro la sanzione della nullità e l'obbligo restitutorio conseguente riguarderà i soli interessi di mora dei quali si allega e si dimostri che sono stati effettivamente pagati, nulla essendovi, diversamente, da restituire a tale titolo.

Ciò detto in via di principio circa la sorte degli interessi di mora usurari ci si deve soffermare sulla non correttezza del ragionamento che predichi della usurarietà degli interessi di mora alla stregua dell'applicazione dei medesimi criteri che presiedono alla determinazione dell'usurarietà negli interessi corrispettivi.

Si ricorda che gli interessi moratori sono espressamente esclusi dalle rilevazioni della Banca d'Italia ai fini della determinazione dei tassi medi.

Nei Chiarimenti sulla disciplina antiusura del 3 luglio 2013 la Banca d'Italia ha affermato: *"gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento*

*Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Caterina Arcani, n. 91 del 23 gennaio 2019*

*delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.*

*L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".*

In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1)".

**L'indicatore adottato dalla Banca d'Italia per verificare l'usurarietà degli interessi di mora è quindi quello dell'aumento del 2,1% rispetto al tasso soglia stabilito per gli interessi corrispettivi.** Tale criterio, in assenza di specifica previsione legislativa di una soglia relativa agli interessi di mora, appare idoneo a individuare un indicatore ragionevole del limite oltre il quale tali interessi risulteranno usurari. E' pur vero che l'indicazione del 2,1 per cento si espone a critiche, prima fra tutte il fatto che nessuna previsione legislativa lo contempra.

Pare però insuperata, anche alla luce dell'ordinanza n.27442 30.10.2018 della Suprema Corte, la constatazione della irragionevolezza del raffronto fra il tasso di mora pattuito in contratto ed un parametro non omogeneo quale è il TEGM. E ciò proprio perché gli interessi di mora non rientrano nella determinazione del TEGM. La comparazione tra dati disomogenei non può che dare risultati falsati.

Deve qui richiamarsi l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contenuto nella sentenza n.16303/2018 che, in materia di CSM ed usura, ha richiamato il principio di simmetria, ovvero il principio per il quale la determinazione del TEG contrattuale deve avvenire secondo i medesimi criteri che presiedono alla determinazione del TEGM. Solo in questo modo si potrà seriamente confrontare il primo dato al secondo. L'adozione del medesimo ragionamento al caso di specie porta a non condividere il ragionamento che si limiti a comparare al tasso soglia il tasso di mora pattuito in contratto, senza operare alcun aumento delle soglie per questa specifica categoria di interessi, che ne rifletta la peculiare funzione dissuasiva.

La domanda deve, pertanto, essere respinta.

Le spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 in euro 4388,00 per fase di studio, euro 2.895,00 per fase introduttiva, euro 3816,00 per fase decisoria, seguono la soccombenza

### PQM

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione respinta -rigetta la domanda attorea;

*Sentenza, Tribunale di Ferrara, Giudice Caterina Arcani, n. 91 del 23 gennaio 2019*

-condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in euro 11.099,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa

Ferrara, 23.1.2019

Il giudice  
Caterina Arcani

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS